




Il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea

Anche l'ordinamento dell'Unione si fonda su un «sistema» di diverse fonti di produzione del diritto, articolate secondo un criterio gerarchico



Le fonti di produzione del diritto UE

- I) Il diritto **c.d. «primario»**
 - i) i trattati istitutivi
 - ii) i principi generali del diritto
 - iii) la Carta dei diritti fondamentali
- II) Il diritto **internazionale**, generale e pattizio
- III) Il diritto **c.d. «secondario» o «derivato»**
 - i) atti di base
 - ii) atti di attuazione (atti «delegati»: art. 290 TFUE) e di esecuzione (art. 291 TFUE)



Il diritto «primario» dell'Unione europea: a) i Trattati istitutivi

Art. 1 TUE

«Con il presente trattato, le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea... alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni...

«L'Unione si fonda sul presente trattato e sul TFUE (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico...»

Art. 1 TFUE

«1. Il presente trattato organizza il funzionamento dell'Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d'esercizio delle sue competenze.

«2. Il presente trattato e il TUE costituiscono i trattati su cui è fondata l'Unione. I due trattati... hanno lo stesso valore giuridico...»

Il diritto primario comprende:

- 1) I trattati istitutivi (TUE, TFUE, TCEEA)
- 2) I protocolli e gli allegati ai Trattati, che ne costituiscono parte integrante (v. art. 51 TUE)
- 3) I trattati di revisione dei trattati istitutivi (art. 48 TUE)
- 4) I trattati di adesione di nuovi Stati membri (art. 49 TUE)
- 5) Gli accordi di recesso tra l'UE e lo SM recedente (art. 50 TUE)

Natura giuridica dei Trattati istitutivi

A) accordi internazionali → sono applicabili, in principio, le regole del diritto internazionale dei trattati (ex. sulla loro conclusione, validità, efficacia e interpretazione dei trattati)

B) atto costituente di un nuovo ente (l'Unione europea) → essi danno vita – e disciplinano – tale ente, stabilendone gli obiettivi, le regole di funzionamento, l'apparato istituzionale, i poteri

Per la Corte di giustizia

- o Sentt. 23.4.1986 causa 294/83, *Les Verts*; 3.9.2008 cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, *Kadi*:
«La Comunità è una **comunità di diritto** nel senso che né i suoi Stati membri né le sue istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla **carta costituzionale fondamentale costituita dal TCE**»
- o parere 14.12.1991 n. 1/91 (accordo SEE):
«Il TCEE, benché sia stato concluso in forma d'accordo internazionale, costituisce la **carta costituzionale di una comunità di diritto**»
- o parere 2/13 cit.: i Trattati (TUE e TFUE) sono la «**carta costituzionale di base dell'Unione**»

Un passo indietro...

la natura dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali
→ CIG, parere 8.7.1996 (liceità dell'uso delle armi nucleari)

«19. ...From a formal standpoint, the constituent instruments of international organizations are multilateral treaties, to which the well-established rules of treaty interpretation apply.
«...But the constituent instruments of international organizations are also treaties of a particular type; their object is to create new subjects of law endowed with a certain autonomy, to which the parties entrust the task of realizing common goals. Such treaties can raise specific problems of interpretation owing, *inter alia*, to their character which is conventional and at the same time institutional»

Il diritto «primario»
dell'Unione europea:
b) principi generali del diritto

Natura dei principi generali:

Fonte non scritta di origine «pretoria» → tali principi sono elaborati dalla Corte di giustizia, chiamata ad assicurare «il rispetto del **diritto** nell'interpretazione e nell'applicazione» dei Trattati (art. 19 TUE)

Funzione dei principi generali:

- a) Criteria di interpretazione delle norme dell'UE
- b) Parametri di legittimità degli atti e dei comportamenti delle istituzioni dell'UE
- c) Parametri di valutazione della conformità al dir. UE degli atti e dei comportamenti degli SM

Classificazione dei principi generali


- a) principi che la Corte di giustizia ricava da specifiche disposizioni dei Trattati istitutivi
- b) principi di pura elaborazione giurisprudenziale
 - (i) ricostruiti alla luce delle caratteristiche peculiari dell'ordinamento giuridico UE
 - (ii) ricostruiti traendo ispirazione dalla comparazione con fonti «esterne» (spec. i tratti comuni agli ordinamenti nazionali)

Esempi

- | | |
|---|--|
| Principi del tipo <i>sub a)</i> | Principi del tipo <i>sub b)</i> |
| <input type="checkbox"/> leale cooperazione → art. 4(3) TUE | (i) diretta efficacia e primato del diritto UE; effetto utile; proporzionalità |
| <input type="checkbox"/> eguaglianza → | (ii) Legalità; certezza del diritto; legittimo affidamento |
| <input type="checkbox"/> precauzione → | |



Il principio di leale cooperazione



L'appiglio normativo

PRIMA → Art. 10 TCE
 «Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti» (obblighi di *facere*)
 «Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato» (obblighi di *non facere*)
ORA → Art. 4 par. 3 TUE
 «In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati»



La portata del principio

- I) Obbligo per tutti gli organi nazionali di cooperare lealmente con le istituzioni dell'Unione → ex. assicurare la piena efficacia del diritto dell'Unione
- II) Dovere di leale cooperazione reciproca tra le istituzioni dell'Unione
- III) Obbligo per le istituzioni dell'Unione di cooperare lealmente con gli organi nazionali

Leale cooperazione e organi statali

Il principio si impone a tutti gli organi nazionali, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni →

- i) organi che esercitano funzioni normative
- ii) pubblica amministrazione
- iii) organi giurisdizionali

Il principio implica per tali organi di:

- a) facilitare le istituzioni UE nell'assolvimento dei loro compiti
- b) contribuire alla realizzazione degli obiettivi UE
- c) garantire la piena effettività del diritto UE
